



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Massimo Gagliardi	Presidente
Dott. Alfredo Grasselli	Presidente aggiunto
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott.ssa Ilaria Cirillo	Primo referendario
Dott. Domenico Cerqua	Primo Referendario
Dott. Tommaso Martino	Referendario
Dott.ssa Giovanna Olivadese	Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 13.3.2024

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato da ultimo con provvedimento del consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTA, in particolare, la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il Decreto MIUR AOODRCA prot. USR n. 1547 del 9.1.2024, trasmesso con pec del 10.1.2024 acquisito al prot. Cdc n. 249/24 (relativo a B. B.), adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

VISTO il rilievo istruttorio prot. 757 del 1°.2.2024, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione affidata alla nota prot. n. 1144 del 20.2.2024;

VISTA la relazione redatta in data 27.2.2024 dal Magistrato istruttore (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), che ha richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto e la conseguente registrazione di esso;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 33/2024 in data 6.3.2024, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica con nota prot. 13678 dell'11.3.2024 trasmessa con pec in data 11.3.2024;

UDITO, in rappresentanza dell'Amministrazione, il Direttore dell'U.S.R., Dott. Ettore Acerra;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Alessandro De Santis;

FATTO

1. Con Decreto prot. USR n. 1547 del 9.1.2024, trasmesso con pec del 10.1.2024, acquisito al prot. Cdc n. 249/2024, adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico (di seguito U.S.R.) della Campania, veniva conferito alla dott.ssa B.B. (dirigente *ad interim* con funzione

ispettive, con media specializzazione), l'incarico dirigenziale non generale con funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca a tempo determinato con media specializzazione (posizione retributiva C) presso l'U.S.R. Campania, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (di seguito anche T.U.P.I.), a decorrere dal 22.1.2024 con scadenza al 21.1.2027.

Si premette che, come rappresentato dall'Amministrazione nella risposta al rilievo, emerge l'attuale necessità di disporre con urgenza di figure altamente specializzate per lo svolgimento di attività di natura ispettiva, tenuto conto della necessità di dare attuazione al Piano straordinario in corso di esecuzione, che coinvolge 40 istituzioni scolastiche della Regione Campania ed è finalizzato a verificare *“la permanenza dei requisiti per la parità, con specifica attenzione per gli eventuali profili di irregolarità e/o illegittimità”*, onde debellare il fenomeno comunemente conosciuto come *“gestione dei diplomifici”*. Difatti, da *“16 anni non viene bandito un concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti tecnici, i cui ruoli ordinari si sono ridotti a circa 20 unità a fronte dei 191 previsti in organico, nonostante il DM 41/2022 assegni a tali figure fondamentali e gravosi compiti”*.

In particolare, l'USR rappresentava che la procedura per il conferimento dell'incarico *de quo* - indetta con Avviso di disponibilità prot. 54832 del 23.11.2023 - veniva bandita ai sensi del D.M. n. 186 del 15.9.2023, secondo cui: *“Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 luglio 2022, n. 192, con il quale, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si è provveduto all'individuazione e alla ripartizione, fra le varie strutture dell'Amministrazione centrale e periferica, degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

Occorre chiarire che la candidata B.B., al momento dell'espletamento della menzionata procedura, rivestiva, come sopra indicato, la qualifica di titolare di un incarico dirigenziale non generale con funzioni ispettive, con media specializzazione, *“a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione”* - conferito, anch'esso ai sensi del cit. art. 19, co. 6, ma assegnato per le diverse finalità stabilite dall'art. 1, co. 94, della L. n. 107/2015, per il perseguimento delle quali il D.M. prot. n. 3 del 14.5.2020, aveva individuato, in favore dell'U.S.R. Campania, un contingente di n. 5 posti di funzione dirigenziale non generale, da conferire previo svolgimento di procedura comparativa, ai sensi dell'art. 19, co. 5 bis e 6, TUPI.

Tale incarico è stato prorogato al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 230-bis, co. 2, del D.L. n. 34/2020 (cfr. decreto prot. USR 48835 del 30.12.2023, prot. Cdc n. 26/2023).

2. Attraverso il foglio di rilievo si è contestato all'USR che occorre *“ chiarire le ragioni per cui la procedura bandita ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, sia stata indetta in assenza di una preventiva procedura comparativa espletata ai sensi dell'art. 19, co. 5 bis, D.Lgs. 165/2001) - tenuto conto dei “limiti quantitativi (percentuale rispetto alla dotazione organica) e dei presupposti legittimanti (esplicita motivazione e presenza di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione) imposti dalla norma generale, che ne determina, evidentemente, la natura residuale, eventuale e successiva rispetto all'impostazione generale”, secondo i chiarimenti interpretativi della Direttiva n. 5/2021, di cui alla nota ministeriale prot. 4320 del 29-01-2021”*.

L'Amministrazione, in riscontro al prefato rilievo, con nota prot. USR n. 8967 del 15.2.2024, acquisita al prot. Cdc n. 1144 del 20.2.2024, ha ribadito di aver previamente espletato la procedura finalizzata all'acquisizione delle disponibilità delle posizioni dirigenziali interne con l'Avviso prot. n. 50999 del 2.11.2023, *“in modo da poter colmare i vuoti di organico. Ciò al fine di ricercare nell'ambito dei dirigenti inseriti nei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 165/2001”*, e che tale interpello è andato deserto.

Invero, di tale situazione fattuale veniva già data evidenza nel succitato interpello prot. 54832 del 23.11.2023, allegato in atti, in relazione al quale l'USR ha dichiarato di aver proceduto in applicazione e in osservanza del D.M. n. 186 del 15.9.2023, secondo cui *“all'USR per la Campania, tenendo conto della percentuale di scopertura delle posizioni dirigenziali e delle esigenze funzionali dell'Amministrazione, è stato assegnato n. 1 posto”*. Secondo quanto rappresentato dall'USR, la Direttiva n. 5/2021 impone di interpretare il D.M. n. 186/2023 nel senso che l'interpello possa essere rivolto, per specifiche esigenze, *“anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli del Ministero ai sensi del c. 5 bis o individuando la professionalità richiesta con le modalità previste dal c. 6”* (cfr. nota di riscontro al rilievo n. prot. 8967 del 15.2.2024).

In altre parole, ad avviso dell'USR, il predetto D.M., assegnando n. 1 posto, ex art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001, avrebbe legittimato *“una procedura di interpello con Avviso pubblico, prima rivolta a tutti i dirigenti tecnici di ruolo e, solo successivamente e in via subordinata, a tutti coloro che, provvisi o meno della qualifica dirigenziale, abbiano titolo a prendervi parte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione di cui al richiamato comma 6 ...”*. Del resto, ad avviso dell'USR *“laddove il superiore Ministero avesse inteso subordinare espressamente un interpello per tali*

posizioni al precedente esperimento di una procedura ex art. 19, comma 5 bis lo avrebbe fatto esplicitamente”.

Di seguito, l’USR descrive con dovizia di particolari i criteri adottati per lo svolgimento di una procedura effettivamente volta all’individuazione del soggetto provvisto della più elevata preparazione culturale, professionale e scientifica, adottando criteri che non sono stati oggetto di censura da parte di questa Corte. Difatti, la scelta è ricaduta su di una figura di comprovata qualificazione professionale, che esercita la funzione ispettiva già dall’anno 2016 e che ha maturato esperienze dirette nello svolgimento delle verifiche sulle scuole paritarie.

Peraltro, l’USR, con nota n. 13179 dell’8.3.2024, successiva al foglio di rilievo inviato da questa Corte, indirizzava al MIM, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, una richiesta di autorizzazione al conferimento di un incarico ai sensi del co. 5 bis dell’art. 19, D.Lgs. n. 165/2001. Tuttavia, la predetta Direzione riteneva, allo stato attuale, di non autorizzare il conferimento del predetto incarico *“in quanto non compatibile, né con le procedure in atto, né con le previsioni contenute nella pianificazione ministeriale”*; non venivano addotte ulteriori motivazioni (cfr. nota dell’11.03.2024 a firma del Direttore generale DGRUF, allegata in atti).

DIRITTO

3. Tanto premesso, occorre osservare che, secondo quanto chiarito dalla Sezione centrale per il controllo di legittimità di questa Corte, attraverso l’art. 19, D.Lgs. n. 165/2001 *“il legislatore ha (...) voluto prevedere una procedura trasparente di messa a disposizione delle posizioni dirigenziali vacanti, inclusa la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità dei dirigenti, secondo un **ordine di priorità** che vede dapprima il coinvolgimento dei dirigenti interni, poi di quelli non appartenenti ai ruoli purché dipendenti delle amministrazioni dello Stato ovvero di organi costituzionali (art. 19, comma 5-bis d.lgs. 165/2001) ed infine di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione (art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001)”* (delibera Cdc 3_2022_SCCLEG). Dunque, solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse dirigenziali interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico può essere avviata una procedura volta al reclutamento di dirigenti esterni, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche. Infine, solo in ultima battuta è prevista la possibilità che

l'amministrazione attribuisca la titolarità di tali uffici dirigenziali, a tempo determinato, a *"persone di particolare e comprovata qualificazione professionale"*, in possesso dei requisiti specificamente previsti dal co. 6 dello stesso art. 19.

In tal modo, la Sezione centrale delinea un chiaro ordine di priorità che colloca in posizione intermedia il coinvolgimento dei dirigenti anche non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 165/2001, purché dipendenti di amministrazioni pubbliche o organi costituzionali; coinvolgimento che, nel caso di specie, è mancato, poiché il primo avviso pubblico del 2.11.2023 ha coinvolto le sole posizioni dirigenziali interne mentre il successivo avviso pubblico del 23.11.2023 ha bypassato tale passaggio intermedio.

Del resto, proprio l'introduzione – attraverso il D.L. n. 77/2021 ed attraverso l'art. 1, co. 6, D.L. n. 162/2019 – di eccezionali deroghe ai soli limiti percentuali indicati nel menzionato art. 19, induce a ritenere che il legislatore non abbia voluto derogare alle ordinarie procedure di selezione ed all'ordine di priorità tra le stesse (cfr. delibera Cdc 3_2022_SCCLEG). Infatti, a tal riguardo, la medesima Sezione centrale per il controllo di legittimità ha evidenziato come il sistema di provvista del personale disciplinato dall'art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 conferisca **carattere di eccezionalità** all'affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a **coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale** (delibera Cdc 4_2022_SCCLEG).

In tale visuale prospettica, *"la locuzione "non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione", contenuta nel comma 6 dell'art. 19 più volte citato, deve intendersi riferita ai ruoli dirigenziali. Solo una volta compiuta tale verifica con esiti negativi, l'amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti"* (cfr. anche nota n. 4320 del 29.1.2021, emessa dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, pag. 2).

Nel medesimo senso si è espressa anche giurisprudenza precedente di questa Corte e di questa stessa Sezione, ribadendo che il conferimento di un incarico a soggetti sprovvisti della qualifica dirigenziale (ex co. 6 dell'art. 19 T.U.P.I.), integrando una "eccezione" al principio del reclutamento mediante concorso di cui all'art. 97 Cost., richiede la necessaria e previa verifica della non rinvenibilità nei ruoli dell'Amministrazione del personale ricercato, di cui deve essere dato espressamente atto nella motivazione del decreto (v. in tal

senso anche SCCLEG, deliberazione n. 36/2014/PREV; SRC Lazio deliberazione n. 71/2018/PREV e deliberazione n. 82/2022/PREV; SRC Campania, deliberazione n. 165/2021/PREV) – dovendosi ancora una volta rilevare – *ut supra* – che “la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel co. 6 dell’art. 19 più volte citato, appare riferirsi, secondo un ordine di priorità, in primis ai ruoli dirigenziali.”

Attraverso la stessa visuale prospettica può interpretarsi la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l’art. 19, D.lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione possono essere conferiti: a) fornendone esplicita motivazione; b) rendendo conoscibili al personale interno (mediante pubblicazione dell’avviso) il numero, la tipologia e i criteri per l’affidamento degli incarichi; c) dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione (Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2020, n. 4600); espressione che, ancora una volta, va prioritariamente riferita ai ruoli dirigenziali.

Tale interpretazione si pone in linea anche con la *ratio* dell’art. 19, che deve intendersi tesa, per un verso, al contenimento dell’assegnazione di incarichi al di fuori dei ruoli dirigenziali per ragioni di contenimento della spesa pubblica ed all’ottimizzazione dell’organico dirigenziale; per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che abbiano già completato il suddetto percorso di qualificazione professionale e che, conseguentemente, aspirino a ricoprire quel posto.

In senso più ampio, può osservarsi che, ai sensi dell’art. 97, co. 4, Cost.¹, il concorso costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, quale procedura strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione (attraverso la selezione delle persone tecnicamente più dotate) e tale da assicurare la pari possibilità dei cittadini di accesso all’esercizio della funzione pubblica (cfr. artt. 3 e 51 Cost.).

In tale ottica, il concorso appare necessario non solo in occasione del primo ingresso nella P.A., ma anche in tutti i casi in cui i mutamenti del rapporto lavorativo fanno acquisire al dipendente un diverso “status”, realizzando una progressione verticale o un diverso inquadramento degli stessi (Cons. St., Sez. VII, 7 dicembre 2023, n. 10627).

La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere quindi delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime

¹ Che sembra trovare il suo primo riferimento storico nell’art. 6 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la quale prevede il libero accesso dei cittadini al pubblico impiego “secondo le loro capacità”.

solo quando siano funzionali esse stesse al **buon andamento** dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e **straordinarie esigenze di interesse pubblico** idonee a giustificarle (Corte cost. n. 40/2018); e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la **professionalità necessaria** allo svolgimento dell'incarico (Corte cost. n. 225/2010). Tali coordinate ermeneutiche, volte a preservare l'interesse pubblico indirizzando il reclutamento verso i soggetti più qualificati sotto il profilo professionale, sono destinate a trovare applicazione anche alle procedure para-concorsuali (pur trattandosi di procedure di natura non autenticamente pubblicistica) volte al conferimento degli incarichi dirigenziali, che non possono prescindere da un meccanismo selettivo competitivo e, contestualmente, volto a privilegiare l'affidamento a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale.

Il quadro normativo contempla numerose deroghe a tale principio. Alcune deroghe sono previste per gli incarichi di natura fiduciaria (ad es., incarichi di diretta collaborazione con organi di natura politica; cfr. art. 35, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 165/2001; art. 110, co. 2, TUEL) o, per l'appunto, in riferimento all'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti di comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione (art. 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001).

L'orientamento della giurisprudenza costituzionale è quello di trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l'interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso la P.A., certamente riconducibile al principio del buon andamento; nonché l'interesse a fronteggiare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Dunque, appare condivisibile l'orientamento che, soprattutto in riferimento ai summenzionati interventi normativi derogatori, impone una lettura interpretativa che preservi il rapporto tra regola ed eccezione, valorizzando le garanzie procedurali previste dalla legge per la selezione di soggetti esterni, onde tenere a freno, in linea generale, la tendenza a far prevalere il rapporto fiduciario sulla competenza professionale del funzionario. Lettura interpretativa che si pone dunque in linea con l'ordine di priorità tracciato dalla Sezione centrale per il controllo di legittimità in riferimento alle procedure oggetto di esame, tale da privilegiare il conferimento dell'incarico a soggetti che abbiano già

superato il percorso di qualificazione dirigenziale, in guisa tale da ancorare tale conferimento ad una attestazione oggettiva della professionalità ed esperienza maturate. In tale ordine di idee, può ritenersi legittimo l'affidamento di un incarico ai sensi del co. 6 dell'art. 19 cit. solo ove sia stata effettuata una preventiva ricerca limitata ai ruoli dirigenziali, dapprima volta al reclutamento di dirigenti interni, successivamente al reclutamento anche di dirigenti esterni, purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche. Solo dopo aver compiuto ambedue le surriferite verifiche con esiti negativi, l'Amministrazione, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, potrà ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni previste dal menzionato co. 6.

4. Come già innanzi osservato, in risposta al rilievo l'U.S.R. ha evidenziato che il D.M. n. 186 del 15.9.2023, considerata la scopertura di personale dirigenziale amministrativo di livello non generale rispetto alla dotazione organica del Ministero, nel ripartire tra le Amministrazioni centrali e periferiche il contingente degli incarichi dirigenziali di livello non generale assegnabili, si è limitato ad assegnare alla Campania n. 1 posto assegnabile con procedura *ex art. 19*, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001; e che tale limitata assegnazione legittimerebbe la procedura in concreto seguita, posto che lo stesso Ministero non ha inteso subordinare detta procedura al preventivo esperimento di una procedura *ex art. 19*, co. 5 *bis*, D.Lgs. n. 165/2001 e che, comunque, in data 11.3.2024, la Direzione generale risorse umane del MIM non ha autorizzato il conferimento di un incarico ai sensi di tale ultima disposizione.

Purtuttavia, non può omettersi di rilevare che si rende necessaria un'interpretazione del D.M., da qualificare in termini di atto amministrativo generale, che si ponga in sintonia con il quadro normativo di riferimento e che non imponga, quindi, soluzioni tali da alterare l'ordine di priorità delle procedure tracciato attraverso la lettura sequenziale dei co. 5, 5 *bis* e 6 dell'art. 19 cit.

Infatti, lo stesso Ministero, con nota n. 4320 del 29.1.2021, contenente chiarimenti interpretativi sulla Direttiva n. 5/2021, a sua volta recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell'istruzione, dapprima ha delineato i criteri di svolgimento della procedura *ex art. 19*, co. 5, *bis*, D.Lgs. n. 165/2001; solo successivamente ha enucleato i presupposti legittimanti la procedura *ex art. 19*, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001, di cui richiama espressamente la "*natura residuale, eventuale e successiva*

rispetto all'impostazione generale", implicitamente confermando l'ordine di priorità tracciato dalla giurisprudenza contabile. Ebbene, tale direttiva offre una condivisibile chiave interpretativa per collocare l'operato dell'amministrazione in sintonia con il quadro normativo di riferimento, cristallizzando le coordinate di cui al precedente par. 3.

D'altra parte, ove il D.M. n. 186 del 15.9.2023 venisse interpretato nel senso di alterare il predetto ordine di priorità, si porrebbe in contrasto con il dato normativo primario, da cui lo stesso Ministero non può certamente discostarsi attraverso l'elaborazione di circolari ed atti amministrativi generali di segno opposto. 6.

Anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito la natura eccezionale e residuale della procedura ex co. 6, art. 19, cit., osservando che *"a fronte dell'illegittima imposizione di un modello di sviluppo delle carriere fondato sul «mansionismo dirigenziale», elusivo della via costituzionalmente elettiva di meccanismi di progressione di carriera di carattere concorsuale, (...)"*, detta norma *"prevede entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà a limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione. Ciò presuppone la temporaneità dell'incarico e per converso la illegittimità delle prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi, elusive degli obblighi dell'amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico"*. (Cons. St. Sez. VII, 7 dicembre 2023, n. 10627).

5. Da ultimo, occorre rilevare che l'applicazione al caso di specie delle coordinate ermeneutiche tracciate sub parr. 3 e 4, lungi dall'acquisire un rilievo meramente teorico, avrebbe potuto dispiegare un impatto concreto sull'esito della procedura.

Infatti, ben quattro dei cinque candidati utilmente collocatisi nella rosa dei cinque nominativi individuati *ex aequo* ai sensi della richiamata Direttiva n. 5/2021 appartengono al ruolo dei Dirigenti scolastici e tra di essi vi è anche un dirigente tecnico a tempo determinato; fa eccezione, quindi, solo la candidata docente B.B. risultata, invece, vincitrice della selezione; si tratta quindi di soggetti deputati a presentare la propria candidatura (ed a prevalere rispetto ad ulteriori soggetti non collocati nei ruoli dirigenziali) nell'ambito di una procedura eventualmente indetta ai sensi del co. 5 bis del cit. art. 19, D.Lgs. n. 165/2001.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, emerge l'illegittimità del Decreto MIUR AOODRCA prot. USR n. 1547 del 9.1.2024, emesso dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, con conseguente ricusazione del visto. Infatti, detto Decreto viola l'ordine di priorità, stabilito dall'art. 19, D.Lgs. n. 165/2001, tra le procedure di conferimento di incarichi dirigenziali rispettivamente disciplinate dai co. 5 bis e 6 della medesima disposizione, dal momento che il conferimento dell'incarico ai sensi del co. 6 non è stato preceduto da una procedura comparativa limitata ai dirigenti, interni ed esterni, già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione (anche differenti dai ruoli di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 165/2001).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Ricusa il visto e la conseguente registrazione del Decreto MIUR AOODRCA prot. USR n. 1547 del 9.1.2024, emesso dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.3.2024.

IL MAGISTRATO est.

Dott. Alessandro De Santis

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria in data

19 marzo 2024

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato